



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'

*"La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare
dal modo in cui tratta gli animali. "*
M. K. "Mahatma" Gandhi (1869-1948)

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 29/06/2023

INDICE

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 -Principi e finalità
- Art. 2 -Profili istituzionali
- Art. 3 -Valori etici e culturali
- Art. 4 -Competenze del Sindaco
- Art. 5 -Tutela degli animali

TITOLO II -DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 -Definizioni e ambito di applicazione

TITOLO III -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 -Ufficio tutela Animali
- Art. 8 -Detenzione di animali
- Art. 9 -Disposizioni generali
- Art. 10 -Abbandono di animali
- Art. 11 -Detenzioni di cani o altri animali in proprietà confinati con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Art. 12 -Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Art. 13 -Avvelenamento di animali
- Art. 14 -Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica
- Art. 15 -Detenzione di animali nelle abitazioni
- Art. 16 -Vendita e toelettatura di animali
- Art. 17 -Utilizzo di animali in spettacoli o altri intrattenimenti
- Art. 18 -Accesso alle strutture socio-sanitarie pubbliche e/o accreditate di animali domestici in caso di pazienti ricoverati
- Art. 19 -Condizioni minime per l'accesso degli animali nelle strutture socio-sanitarie pubbliche e/o accreditate
- Art. 20 -Pet Therapy
- Art. 21 -Interventi Assistiti con animali
- Art. 22 -Inumazione di animali
- Art. 23 -Anagrafe dei cani e dei gatti e degli animali da compagnia

TITOLO IV -CANI

- Art. 24 -Attività motoria, rapporti sociali e recinti
- Art. 25 -Divieto di detenzione a catena
- Art. 26 -Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Art. 27 -Aree e percorsi destinate ai cani
- Art. 28 -Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici
- Art. 29 -Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e lavaggio deiezioni liquide
- Art. 30 -Casi di esenzione
- Art. 31 -Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Art. 32 -Obbligo dei venditori di cani

TITOLO V -GATTI

- Art. 33 -Definizione dei termini usati nel presente titolo
- Art. 34 -Colonie feline e gatti liberi
- Art. 35 -Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio
- Art. 36 -Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Art. 37 -Alimentazione dei gatti
Art. 38 -Detenzione dei gatti di proprietà
Art. 39 -Sterilizzazione
Art. 40 -Cantieri
Art. 41 -Custodia gatti randagi

TITOLO VI -ANIMALI DA CORTILE

Art. 42 -Detenzione di animali avicunicoli
Art. 43-Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII -FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 44 -Fauna selvatica

TITOLO VIII -ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 45 -Columba livia varietà domestica
Art. 46 -Suini non DPA (detenzione per finalità diverse dagli usi zootecnici, dalla riproduzione, dalla commercializzazione e dalla produzione di alimenti)

TITOLO IX -EQUIDI

Art. 47 -Detenzione degli equidi

TITOLO X -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 -Sanzioni
Art. 49 -Vigilanza
Art. 50 -Incompatibilità e abrogazione di norme

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con l'uomo.

Art. 2 Profili istituzionali

1. Il Comune di Biella, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio comunale e di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa Comunitaria, dalle Leggi Statali e della Regione Piemonte, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, sostiene azioni per la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio, riconoscendo a tutti gli animali il diritto ad una esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche, fisiologiche, psicologiche ed etologiche di ciascuna specie.
3. Il Comune sostiene interventi per l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra uomo e animali.
4. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
5. Il Comune sostiene azioni volte alla prevenzione ed alla lotta al randagismo degli animali d'affezione, come disciplinati dalla [L. R. 19 luglio 2004, n. 18](#) e successive modifiche ed integrazioni, definendo tali gli animali che convivono con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia o destinati a svolgere attività utili allo stesso, ivi compresi quelli che vivono in libertà. La prevenzione del randagismo, oltre che come necessità di tutela igienico – ambientale, va anche considerata come deterrente all'abbandono e al maltrattamento degli animali, e come misura di contrasto di attività che possono definirsi delinquenti.
6. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo, animali ed ambiente e di tutelare la salute pubblica, il Comune sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Art. 3 Valori etici e culturali

1. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

2. Il Comune di Biella in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, sostiene politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Sostiene anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture residenziali.
3. Il Comune di Biella, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, sostiene politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
4. Il Comune di Biella, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.
5. Il Comune di Biella sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura del rispetto della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.
6. Il Comune di Biella, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.
7. Il Comune di Biella sostiene, nell'ambito delle proprie competenze, metodi alternativi alla sperimentazione animale nella ricerca scientifica.

Art. 4 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 5 Tutela degli animali

1. La Città di Biella condanna e persegue ogni manifestazione di violenza e insensibilità verso tutti gli animali.
2. La Città di Biella riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

3. La Città di Biella, in base alla L. 281/91 e alla L. R. 34/93, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
4. Le modifiche e gli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 Definizioni e ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento per “animali da compagnia” si intendono quelli così definiti dall’accordo stato Regioni del 6 febbraio 2003: “ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall’uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.
3. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Biella.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano: a) all’allevamento di animali da reddito o alle attività ad esse connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali); b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca; c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia; d) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 Ufficio Tutela Animali

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri

programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con le associazioni di volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella e con le Istituzioni Provinciali e Regionali;

3. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Biella nel settore della tutela ed assistenza agli animali.

Art. 8 Detenzione di animali

1. Chiunque detiene un animale ne riconosce lo status di essere vivente e si impegna ad impedirne l'esposizione a sofferenze derivanti da privazioni od azioni coercitive contrarie ai bisogni fisiologici ed all'etologia della specie ed a detenerlo in situazioni e luoghi non pregiudizievoli per il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età, le condizioni di salute; si dovrà provvedere a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
3. A tal fine il detentore si assume, in particolare, la responsabilità di:
 - a) garantire all'animale una quotidiana, sana e sufficiente alimentazione e un'adeguata quantità di acqua fresca e pulita;
 - b) mantenere lo stato di salute, assicurando all'animale l'assistenza veterinaria e ponendo in essere le prescrizioni impartite;
 - c) assicurare il controllo delle nascite, per evitare cucciolate indesiderate, anche tramite sterilizzazione o altri metodi consigliati dal medico veterinario;
 - d) provvedere ad assolvere gli obblighi di identificazione dell'animale, in conformità della vigente normativa.

Art. 9 Disposizioni generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo ovvero omissivo nei confronti degli animali, capaci di cagionare sofferenza fisica o psichica e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. È vietato detenere animali sociali in isolamento privandoli dei necessari contatti sociali o privarli del controllo quotidiano del loro stato di salute. Per "animale sociale" si intende un animale che trova ragione di vita solo nell'ambito di una comunità.
3. È vietato detenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, insolazione, scarsa o eccessiva temperatura o eccesso di rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
4. È vietato detenere animali in sovraffollamento, sia in recinto sia in appartamento ferma restando la valutazione caso per caso degli organi di vigilanza, in ragione della superficie e del numero di abitanti per appartamento.
5. È vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente

coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

6. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
7. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
8. È vietato tenere animali su terrazze o balconi permanentemente privandoli dell'accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole, ad eccezione dei casi di trasporto in situazioni di emergenza sempre nel rispetto del loro stato di benessere.
9. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. L'attività di addestramento ed educazione da avviare e svolgere in forma commerciale dovrà rispettare la normativa vigente.
10. È vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
11. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
12. È vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
13. È vietato colorare artificialmente gli animali o tatuarli per motivi estetici; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente o tatuati per motivi estetici.
14. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli che non siano in collegamento con l'abitacolo.
15. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
16. È vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
17. È vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. È consentito limitatamente alle biciclette nelle aree verdi (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale

- ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. È comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
18. Sono vietati la vendita e l'uso dei collari elettrici e sono vietati l'uso dei collari a strozzo con le punte interne, dei collari che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.
 19. È vietato detenere animali legati o alla catena, salvo per motivate e temporanee esigenze di sicurezza.
 20. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni o del termine dell'allattamento e nel caso dei cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti, venduti, o essere oggetto di passaggio di proprietà e detenuti se non identificati con l'inserimento del microchip e registrati in Anagrafe.
 21. È vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
 22. È vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondine, balestrucci, rondoni e topini. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
 23. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici o di ordine non sanitario, destinati a modificare la morfologia dell'animale e non finalizzati a scopi curativi, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
 24. È vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.
 25. È vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.
 26. È fatto divieto di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli nella pratica dell'accattonaggio.
 27. È vietato fare esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere. L'attivazione di petardi, botti, fuochi d'artificio e simili può configurarsi come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali come previsto dal comma 1, e comporta quindi responsabilità dei trasgressori. Eventuali autorizzazioni in deroga saranno valutate dall'Amministrazione Comunale.
 28. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
 29. Il cane che è al seguito di soggetti senza fissa dimora, deve essere provvisto di microchip, iscritto in anagrafe e non può essere ceduto se non dietro regolare passaggio di proprietà.
 30. L'animale al seguito di soggetti senza fissa dimora deve disporre di acqua e di tappetino, coperto o altro, atto ad isolarlo dalla superficie stradale.
 31. Gli animali di affezione liberi e di proprietà possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino incurabili o gravemente malati, secondo attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine.
 32. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
 33. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
 34. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inadatta, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

35. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche o di comprovata pericolosità.
36. Nel caso di trasporto pubblico su taxi, i conducenti hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali, ad eccezione dei cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 10
Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare ovunque qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 11
Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Art. 12
Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a sé stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - areazione del veicolo;
 - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 13
Avvelenamento di animali

1. E' vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.
2. I cittadini che rinvergono esche o bocconi che si sospettino essere avvelenati o che rinvergono corpi di animali morti a causa di sospetto avvelenamento sono tenuti ad avvertire la forza pubblica.
3. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
4. Per tutto quanto non specificato si fa riferimento all'ordinanza in vigore.

Art. 14
Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, cartellonistica

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico e/o barriere antiattraversamento.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

Art. 15
Detenzione di animali nelle abitazioni

1. In osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi inefficace.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

Art. 16

Vendita e toelettatura di animali

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, alle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
2. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
3. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.
In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale.
Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore è di litri dieci (10) per un (1) pesce, di norma aumentata di litri cinque (5) per ogni pesce aggiunto.
5. Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere dimensioni minime pari a cinque (5) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
6. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. È comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.
7. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
8. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo.
9. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai sensi della

vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati a termini di Legge.

10. Ogni animale detenuto a scopo di commercio, per il quale è previsto il carico e scarico individuale, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Il certificato avrà validità pari a 10 giorni con decorrenza dal giorno della vendita. Tale certificato dovrà accompagnare l'animale al momento della vendita e copia dovrà essere conservata per anni due (2) dal venditore ed esibita alle autorità competenti.
11. È vietata l'esposizione di animali al pubblico in vetrina. All'interno dei negozi occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione. È vietata l'esposizione di animali all'esterno dei negozi sulla pubblica via.
12. È vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
13. È vietato vendere animali ai minori di anni 18.
14. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
15. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni animaliste ed ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 17

Utilizzo di animali in spettacoli o altri intrattenimenti

1. È fatto divieto su tutto il territorio comunale di qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, ad eccezione dei soggetti autorizzati a norma di legge e dalle competenti autorità.
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 36 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 36 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Gli esercizi commerciali devono detenere il registro previsto dalla DGR 35-5274 del 12.02.2007, da conservare presso l'esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo.
6. L'attività di vendita e di esposizione di animali è sottoposta ad autorizzazione sindacale, dietro parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL. La partecipazione a manifestazione espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. (D.G.R. Piemonte n. 35-5274, recepimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, Accordo Stato Regioni in materia di animali da compagnia e pet therapy). Gli

- esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni alle condizioni sanitarie individuate volta per volta dalle autorità sanitarie territoriali.
7. Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.
 8. A condizione che la legislazione nazionale lo consenta, o, in subordine, nel momento in cui lo consenta l'entrata in vigore di successive norme legislative, è fatto divieto sul territorio comunale di utilizzare e/o di esporre in attività di spettacolo e/o di intrattenimento, pubblico o privato, animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, quali individuati nelle linee guida dell'Autorità scientifica CITES
 9. Il divieto di cui al comma precedente si estende alle iniziative aventi carattere meramente espositivo, anche se munite delle autorizzazioni richieste per quanto attiene l'idoneità igienico-sanitaria delle strutture utilizzate
 10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", e successive modifiche ed integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.
 11. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'installazione di un complesso circense, il Responsabile/Titolare del circo dovrà inviare al Servizio Veterinario dell'ASL BI, almeno 60 giorni prima dell'arrivo copia della "Dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall'Autorità Scientifica CITES". Il Responsabile/Titolare del circo deve inoltre concordare, entro tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'arrivo, un appuntamento per il sopralluogo veterinario. Il rilascio della prescritta licenza di esercizio è subordinato, inoltre, all'acquisizione del parere favorevole espresso in proposito dal Servizio Veterinario dell'ASL BI.

Art. 18

Accesso alle strutture socio-sanitarie pubbliche e/o accreditate di animali domestici in caso di pazienti ricoverati

1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
2. È facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato".
3. L'accesso è consentito in tutte le UU.OO.

Art. 19

Condizioni minime per l'accesso degli animali nelle strutture socio-sanitarie pubbliche e/o accreditate

1. In ogni caso, e fatte salve le disposizioni più restrittive eventualmente stabilite dalle strutture sociosanitarie di cui all'articolo precedente, comma 1, l'accesso degli animali è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
2. I cani devono essere:
 - a. identificati ed iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
 - b. condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.
3. I gatti ed i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati debbono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
4. I conduttori, in particolare, devono:
 - a. essere maggiorenni e in grado di avere il pieno controllo dell'animale;
 - b. munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
 - c. portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato di iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
 - d. pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
 - e. portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
 - f. osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati;
 - g. allontanare l'animale qualora manifesti comportamenti di disturbo agli altri pazienti o ai visitatori.
5. È consentito l'accesso nella struttura ospedaliera dei cani in accompagnamento alle persone non vedenti che si rechino in visita ai pazienti. È necessario presentare la richiesta almeno 24 ore prima al personale sanitario della struttura in cui è ricoverato il paziente, che valuterà l'opportunità di consentire l'accesso.

Art. 20

Pet therapy

1. Il Comune promuove programmi di preparazione per l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
2. Le attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) dovranno svolgersi secondo i criteri, le tutele e le norme previste dall'apposita normativa vigente in materia (D.P.C.M. 28.02.2003). E' vietato il ricorso ad animali selvatici e a cuccioli di età inferiore a sei mesi.
3. Il Comune incoraggia il mantenimento del contatto, da parte di anziani e bambini residenti presso strutture residenziali o ricoverati presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia o altri animali che coadiuvano progetti per la pet-therapy. Si riconosce pertanto validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà, come ad esempio la solitudine negli

- anziani. In ogni caso tali iniziative dovranno essere promosse e condotte esclusivamente da operatori in possesso di specifiche competenze in ambito di comportamento animale.
4. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili, preferibilmente nella stanza dell'ospite.
 5. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ASL, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, provvedendo all'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.
 6. Il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno ed eventualmente asportare le deiezioni tramite appositi strumenti che deve avere al seguito.

Art. 21 **Interventi Assistiti con Animali**

1. Il Comune sostiene percorsi di Terapia Assistita con animali (T.A.A.) e/o di Attività Assistita con Animali (A.A.A.) all'interno delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie, nel quadro della normativa in vigore.

Art. 22 **Inumazione di animali**

1. Nel caso di rinvenimento su suolo pubblico di spoglie di animali sinantropi o gatti l'Amministrazione comunale provvede alla loro inumazione presso le aree verdi adiacenti al sito di discarica esaurita per RSU di Biella.
2. Al fine di consentire, a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, è ammessa l'inumazione in cimiteri per animali, legalmente autorizzati e secondo le normative vigenti.
3. Le strutture cimiteriali, che devono possedere le stesse caratteristiche dei cimiteri umani, sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Regolamento CE n. 1069/2009 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
4. Oltre all'incenerimento ed alla inumazione in cimiteri per animali, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da affezione in terreni privati solo qualora sia escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e trasmissibili agli umani ed agli animali, ai sensi art. 15 delle linee guida dell'accordo stato regioni per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009

Art. 23 **Anagrafe dei cani e dei gatti e degli animali da compagnia**

1. Ai sensi della Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 "Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 è istituita l'anagrafe canina, alla quale il possessore di cani a qualsiasi titolo, che sia residente nel territorio comunale, è obbligato ad iscrivere il proprio cane.

Anche il proprietario o il detentore di un gatto può provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale all'anagrafe dei cani e dei gatti, entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

2. Il Comune intende sostenere tra i cittadini la cultura sulla responsabilità del possesso degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip dei cani ed a promuovere la registrazione su base volontaria dei gatti e di tutti gli animali da compagnia attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti.

TITOLO IV CANI

Articolo 24

Attività motoria, rapporti sociali e recinti

1. Al cane, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività motoria.
2. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. In caso di detenzione in recinto ad uso esclusivo (es. box), questo deve essere adeguato al numero di animali e alla loro taglia (almeno 8 metri quadrati per capo adulto), deve avere una parte ombreggiata, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. Il recinto quando possibile deve essere riparato dai venti dominanti. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto
4. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 8 volte superiore a quella minima prevista di 8 mq per capo adulto.
5. In caso di detenzione di sei o più cani presso il medesimo immobile da parte di privati, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; a tale condizione si applicano tutte le regole previste per i canili.

Art. 25

Divieto di detenzione a catena

La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata, qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

Art.26

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.
2. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni. (Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2013)
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere.
3. Il cane deve essere affidato a persone in grado di gestirlo correttamente. I cani devono essere condotti da persona idonea per condizioni psico fisiche, tali da consentire di trattenere validamente l'animale e saper discernere tra le varie situazioni.

Art. 27

Aree e percorsi destinate ai cani

1. Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. La Civica Amministrazione provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano e, ove possibile, provvedendo a suddividere gli spazi per cani di diverse taglie.
2. Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. I cani non possono essere lasciati incustoditi e devono essere costantemente vigilati dagli accompagnatori.
3. Il cancello sia in ingresso sia in uscita dall'area deve essere sempre correttamente richiuso. Prima di liberare il cane dal guinzaglio il cancello deve essere chiuso.
4. Esclusivamente nel caso in cui siano in attesa, all'esterno dell'area a loro dedicata, cani non compatibili caratterialmente, è consentita la permanenza per un massimo di 15 minuti dell'animale già presente all'interno dello spazio.
5. Il Comune di Biella si adopera affinché le aree di sgambamento possano divenire in collaborazione con le associazioni animaliste luogo di educazione al rispetto per gli animali, per l'ambiente, per le fragilità e la riqualificazione urbana.
6. In generale nelle aree di sgambamento devono essere rispettate le seguenti regole comportamentali:
 - a. i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio e/o museruola purché sotto il controllo dell'accompagnatore;
 - b. ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere col proprio cane in base agli altri cani già presenti;
 - c. I giochi che possono eccitare i cani al punto da farli azzuffare tra loro devono essere evitati;

- d. Gli oggetti per l'intrattenimento del proprio cane possono essere utilizzati in caso di assenza di altri cani e devono essere rimossi ogni volta dall'area.
- e. nel caso di cani di indole aggressiva o con problemi comportamentali, devono essere adottati museruola e/o guinzaglio;
- f. deve essere consentita la verifica del cane come dotato di microchip o tatuaggio da parte della vigilanza;
- g. devono essere rispettati i seguenti orari di accesso: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (dal 1° ottobre al 31 marzo) dalle ore 7.00 alle ore 23.30 (dal primo aprile al 30 settembre);
- h. è vietato condurre cani soggetti a patologie contagione o privi di protezione contro gli ectoparassiti quali pulci e zecche, nonché femmine in fase di proestro ed estro per evitare conflitti fra maschi;
- i. è vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo;
- j. è vietato introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi coi cani, salvo quelli già installati dalla pubblica amministrazione o dalle associazioni convenzionate per la gestione delle aree verdi;
- k. Non può essere distribuito cibo nell'area, in caso di più cani presenti. Ogni avanzo di cibo deve comunque poi essere rimosso;
- l. è vietato l'accesso con cicli, motocicli, ecc.
- m. gli accompagnatori sono tenuti ad evitare che l'animale rechi danno alle piante, alle strutture ed alle attrezzature;
- n. è fatto obbligo di asportare le eventuali deiezioni solide, porle in sacchetti impermeabili e smaltirle negli appositi contenitori;
- o. è vietato il consumo di alcolici all'interno delle aree di sgambamento.

Art. 28

Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta all'assessorato per la tutela degli animali Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. Nei locali di vendita e/o di somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente. È consentito l'utilizzo di carrelli della spesa dotati di scomparti riservati agli animali di piccola taglia.
4. Negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
5. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
6. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino, nel qual caso devono provvedere alla rimozione delle deiezioni e alla pulizia dei luoghi, avendo al seguito idonei strumenti di rimozione e che non creino disturbo o danno alcuno:
7. L'animale deve in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo;

8. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, di lunghezza non superiore a 1,50 metri, e della museruola ad eccezione dei cani guida e di quelli di piccola taglia tenuti in braccio o in borsa o con il trasportino; per i gatti è obbligatorio il trasportino.

Articolo 29

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e lavaggio deiezioni liquide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi e di pulire anche le deiezioni liquide su tutte le aree urbane pubbliche, nonché sugli angoli delle vetrine di accesso e laterali degli esercizi commerciali e/o in ogni altro luogo e/o elemento urbano e nei luoghi destinati a socializzazione di adulti e bambini in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali, e di appositi contenitori contenenti acqua semplice, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti per il lavaggio delle deiezioni liquide.
3. Tale obbligo non si applica ai cani addestrati a sostegno delle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art.30

Casi di esenzione

1. Le disposizioni del presente Titolo IV non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e di persone ipovedenti.
2. Parimenti le norme del presente titolo non si applicano ai cani da guardia e a conduzione del bestiame e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni o dai Comuni durante il lavoro.

Art. 31

Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale o il 112 per il suo recupero. È fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.
2. I cani vaganti sono catturati dal personale addetto ed autorizzato dal Canile intercomunale e sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o dotati di microchip) che non vengono riscattati dal proprietario ai sensi delle norme vigenti, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Biella verifica i presupposti per la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
4. I cani non tatuati o dotati di microchip, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà del comune che potrà effettuare

controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso il Canile Intercomunale.

5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il comune può attivare controlli anche preventivi.
6. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento ai documenti contrattuali per la gestione del canile intercomunale.

Art. 32 **Obbligo dei venditori di cani**

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, i venditori autorizzati di cani hanno l'obbligo di detenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.
2. I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge, ed iscritto in anagrafe.

TITOLO V GATTI

Art.33

Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà senza proprietario, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per “colonia felina” si intende uno o più gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano o no, edificato o no, nel qual viva stabilmente una colonia di gatti liberi.

Art. 34

Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora il Comune riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, ed in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 35

Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
3. Le colonie feline sono registrate nell'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione a cura dell'Asl su segnalazione del Comune che la riconosce.

Art. 36

Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, il Comune di Biella, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo e per l'inserimento in Anagrafe
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

Art. 37

Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 38

Detenzione dei gatti di proprietà

1. La detenzione di gatti è ammessa nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti permanentemente in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine privandoli dell'uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione e microchippatura degli stessi.
3. Il Comune di Biella auspica e lavorerà insieme alle autorità preposte al fine di creare un'anagrafe felina, rendendo obbligatoria la microchippatura dei gatti che vengono

tenuti in stato di semilibertà al fine di prevenire situazioni di dispersione dei felini sul territorio con conseguente rischio per la loro salute, per i conducenti di veicoli.

Art. 39 Sterilizzazione

1. Il Comune di Biella concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Art. 40 Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 41 Custodia gatti randagi

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
2. Il Comune di Biella può predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO VI ANIMALI DA CORTILE

Art.42 Detenzione di animali avicunicoli

1. La detenzione degli animali da cortile, oltre che dai successivi articoli in quanto compatibili, è disciplinata dalle norme di cui al vigente Regolamento comunale di Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 43 Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.
2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali.
3. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore
4. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
5. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
6. Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
7. Durante manifestazioni, fiere e esposizioni sono consentite gabbie di misura inferiore nel rispetto del benessere dell'animale e della normativa vigente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie, nonché ai volatili allevati per la produzione di alimenti, per i quali valgono le norme specifiche.
9. È vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne, salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione.
10. È altresì vietato:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - c) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio.
11. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.

12. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
13. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
 - tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

TITOLO VII FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Art. 44 Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. È vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996 che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.

7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

TITOLO VIII ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 45 Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. L'alimentazione dei colombi è consentita esclusivamente all'interno delle aree individuate: giardini Arequipa, giardini Alpini d'Italia, parco urbano Chiavazza, parco fluviale urbano.
3. Il cibo, costituito esclusivamente da miscele di granaglie, (mais, frumento, avena ecc) deve essere somministrato in quantità minima, tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, ha l'obbligo di effettuare la pulizia del luogo di somministrazione al termine della medesima, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e di attirare animali appartenenti a altre specie commensali opportuniste.

Art. 46 Suini non DPA (detenzione per finalità diverse dagli usi zootecnici, dalla riproduzione, dalla commercializzazione e dalla produzione di alimenti)

1. I suini non DPA sono equiparati al fine della loro detenzione agli animali da compagnia con limite massimo di detenzione pari a due esemplari e fatte salve le disposizioni di cui al regolamento comunale di igiene e sanità pubblica.

TITOLO IX EQUIDI

Art. 47 Detenzione degli equidi

1. Gli equidi devono essere gestiti come previsto dalla normativa vigente e dal “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” e “Carta etica per la tutela del cavallo” del Ministero della Salute anno 2010 e in particolare devono essere registrati nell’anagrafe nazionale, dotati di microchip e devono essere provvisti di passaporto equino.
2. Gli equidi devono essere custoditi in ricoveri di dimensione adeguata alla tipologia di equidi in conformità alle esigenze fisiologiche della specie, l’altezza non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. È fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all’aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia). Inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta e comunque nel rispetto di un buon livello di benessere psicofisico.
6. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
7. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all’esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
9. Le strutture per la detenzione degli equidi anche non DPA (destinati alla produzione di alimenti) devono essere autorizzate, registrate in Banca Dati Nazionale ed identificate con codice di azienda.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 500,00.
3. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall’Amministrazione comunale di Biella.

Art. 49
Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Art. 50
Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.